

III RATA	S.I.N.	O.T.E.	TOTALE	BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	C/C
Pagamento	73.980	51.020	125.000	24/3/1998	National Bank of Yugoslavia su indicazione della Public Enterprise of P.T.T. Traffic Serbia	Conto 7000203003-1002 presso la BEOGRADSKA Bank Cobu di Nicosia
	<b>73.980</b>	<b>51.020</b>	<b>125.000</b>			

Quanto ai singoli pagamenti effettuati dalla S.I.N. valgono le seguenti considerazioni:

- I pagamenti sono avvenuti in esecuzione delle istruzioni contenute nel contratto del 9 giugno 1997 e nel *Closing memorandum* del 10 giugno 1997.
- Il primo pagamento della prima rata è avvenuto secondo le istruzioni inserite nel documento “*Instruction and Release*”, allegato al *Closing memorandum*.
- Come risulta dalla prima tabella, il pagamento della prima rata è avvenuto in tre *tranches*. In sostanza, P.T.T. ha chiesto alla S.I.N. di pagare, in sua vece, le prestazioni svolte a suo favore nelle trattative da parte di NAT WEST SECURITIES LIMITED e di WEIL, GOTSHAL & MANGES.
- Con riferimento al pagamento di DM 683.972.454, la S.I.N. ha trasferito propri fondi dal conto intrattenuto presso la U.B.S. di Zurigo al conto S.I.N. presso la EPB di Atene, dando poi disposizione di effettuare il trasferimento dal proprio conto al conto n. 002-124394-900 intestato a *B.B. Offshore Nicosia*, sempre su EPB. Secondo la ricostruzione operata dalla Società di Revisione *Price Waterhouse Coopers*, le modalità adottate per la movimentazione dei fondi sulla banca greca “*non consentono di avere l'evidenza inequivoca circa il soggetto percettore effettivo finale del pagamento stesso. Inoltre tali modalità di pagamento appaiono inusuali per le prassi in uso presso il Gruppo Telecom, che non differiscono del resto dalle prassi correntemente in uso per similari transazioni internazionali*”.
- Il pagamento di DM 683.972.454 è stato eseguito a favore di un conto intestato alla “*BEOGRADSKA Bank dd — Cyprus Offshore Banking Unit Nicosia*” (la Beogradska è una primaria banca jugoslava e la Cyprus Offshore è la Filiale di Cipro della banca stessa).

- Relativamente al pagamento di DM 117.180.000 e 73.980.000, questi sono stati effettuati mediante lettera di credito. Le due lettere di credito, contraddistinte dal n. 230-KA 78109Z e n. 230 KA 78110Z, sono state rilasciate dalla U.B.S. in data 9 giugno 1997, a seguito di richiesta da parte della STET datata 6 giugno 1997. I due pagamenti sono riferiti, l'uno, alla seconda *tranche* della cessione della partecipazione e, l'altro, alla concessione della licenza GSM. Gli ordini di pagamento sono stati predisposti in modo che fosse P.T.T. a negoziare il credito, e che fosse quest'ultimo Ente a indicare, volta per volta, il nome del beneficiario, il numero di conto e la banca presso cui effettuare il pagamento. Per entrambi i pagamenti P.T.T. ha indicato quale beneficiario la *National Bank of Yugoslavia* con pagamento da effettuarsi a quest'ultima sul conto n. 7000203003-1002 presso *BB COBU, Cyprus, Nicosia*. Il numero di conto per entrambi i pagamenti – n. 70002030031002 presso *BB COBU, Cyprus, Nicosia*, intestato alla NATIONAL BANK OF YUGOSLAVIA - è diverso da quello usato per il pagamento di DM 683.972.453.

- La terza rata si riferiva alla assegnazione della licenza GSM.
- Il Ministero della Giustizia cipriota ha risposto che la BEOGRADSKA Bank è in stato di liquidazione e, allo stato, non è in condizione di fornire notizie sulle movimentazioni bancarie.

Il dott. Tebrio ROSATI, nel corso dell'audizione del 5 marzo 2003, ha affermato che i soldi pagati da Telecom Italia e da O.T.E. per l'acquisizione del 49% del capitale di Telekom-Serbia confluirono nelle casse del Governo serbo, mentre Telekom-Serbia non ricevette alcunché.

Il sig. Giuseppe SCANNI, nel corso dell'audizione del 9 luglio 2003, ha dichiarato che, durante un incontro con GERARDUZZI, questi scrisse su un foglio che dei 1.500 miliardi investiti nell'operazione 1.300 erano dovuti e 200 destinati ad altri usi.

Strana coincidenza tra Scanni e il governatore della Banca Nazionale jugoslava, DINKIC: 200 miliardi asseritamente partiti dall'Italia e mai arrivati in Serbia!...

**G. MEDIAZIONE: INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALE(I) MEDIATORE(I) NELLE TRATTATIVE; RUOLO DELLO(DEGLI) STESSO(I); COMPENSO RICEVUTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO; MODALITÀ DI PAGAMENTO.**

E' indubbio — sul piano documentale e testimoniale — che da Telecom Italia sia stato affidato, nella trattativa per l'acquisizione di una partecipazione in Telekom-Serbia, un ruolo di mediazione a VITALI Gianfrancesco ed a Dimitrijevic Srdja, che hanno operato dietro lo schermo della società MAK ENVIRONMENT — SKOPJE - Macedonia.

Sul piano formale, detta società avrebbe dovuto prestare consulenza ai fini del perfezionamento e dell'attuazione dell'accordo da stipularsi tra la TELECOM ed il Ministero delle Poste e Telegrafi della Repubblica di Serbia avente per oggetto un piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo.

A seguito di una prima richiesta di informazioni risultava che la società MAK ENVIRONMENT non esisteva; successivamente, il "legale macedone" informava che la società aveva, come attività principale, quella di produzione di cibo per animali, mentre le attività secondarie erano il commercio (locale ed estero), turismo, ecc.

Tale rapporto, comunque, viene ufficializzato in un mandato conferito con lettera 5.6.1997 a firma CICCHETTI Ocare, con la quale TELECOM ITALIA si impegnava a pagare a MAK Environment, per la consulenza prestata negli ultimi 16 mesi, la somma di DM 30.000.000.

La lettera è firmata per accettazione, per conto di MAK, da Srdja DIMITRIJEVIC.

In data 6 giugno 1997 il prof. PERRONE, richiesto di un parere scritto sul contratto di consulenza MAK, invia bozza del parere (**doc. 46**), confermando che nulla osta alla conclusione del contratto, anche alla luce del provvedimento dell'ONU di cessazione dell'embargo nei confronti della Serbia a partire dall'1/10/96 (e del provvedimento di sospensione dell'embargo stesso adottato dalla CEE il 22/11/95).

In data 7/6/97 il prof. PERRONE invia parere definitivo (**doc. 46 bis**), sostanzialmente non divergente dalla bozza del giorno prima (salvo una lieve

modifica di forma sulle cautele da adottarsi nei pagamenti di compensi di mediazione).

Il pagamento delle somme a favore della MAK ENVIRONMENT è avvenuto nel modo seguente:

- Il pagamento della prima rata, pari a 15.000.000 DM, è avvenuto con valuta 7 luglio 1997 a favore del conto n. 7163975, intrattenuto presso la BANQUE LEU di Ginevra.
- Il pagamento della seconda rata, pari a 15.000.000 DM, è avvenuto con valuta 23 giugno 1998 a favore dello stesso conto n. 7163975, sottoconto in DEM n. 4020-15653-3.

Pare opportuno, al riguardo, richiamare i tratti salienti dell'accordo con la MAK:

- bozza di lettera d'incarico del 19 gennaio 1995: la lettera non è intestata ed è indirizzata alla "Società MAKEDONIAN ENVIRONMENT", con oggetto "Programma di adeguamento del sistema telefonico della Repubblica di Serbia" e prevede: a) con riferimento alla "consulenza affidatavi ai fini del perfezionamento e dell'attuazione dell'accordo che verrà stipulato tra la nostra Società ed il Ministero delle Poste e Telegrafi della Repubblica di Serbia avente per oggetto un piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo", un compenso di lire 9 miliardi in tre rate (a carico della Società mandante); b) per la successiva fase di attuazione del programma, "una volta costituita la *Joint Venture* e rilasciata la concessione", un compenso aggiuntivo a carico del "*General Contractor*", a fronte di specifiche attività di assistenza da svolgere, commisurato agli investimenti del programma, nella misura dell'1,1% fino a 1.000 miliardi, dell'1% da 1.000 a 2.000 miliardi e dello 0,5% oltre i 2.000 miliardi;
- bozza di parere dell'avv. ZANCHINI del 28 giugno 1995: l'avv. ZANCHINI rilascia una prima bozza del parere richiesto da TELECOM ITALIA sulla "correttezza e legittimità del contratto di mediazione" con la MAKEDONIAN ENVIRONMENT, "*comportante un compenso....pari a circa 50 miliardi, mentre il valore dell'operazione intermediata... oscillerà da un minimo di L. 2.000 miliardi ad un massimo di 10.000 miliardi*";
- nota dall'avv. PETRALIA all'avv. DE MARCO del 1° luglio 1995: nella nota l'avv. PETRALIA manifesta i suoi dubbi con particolare

riferimento alla necessità e possibilità di dimostrare la congruità del compenso rispetto all'operazione; nonché alla liceità del primo versamento rispetto ad un'operazione del tutto ipotetica (in altre parole, è lecito versare i primi 2 miliardi quando non si può ancora conoscere l'esito dell'oggetto dell'intermediazione?);

- correzioni apposte, in data 11.7.1996, alla bozza di lettera di incarico dell'11 luglio 1995: al testo di tale bozza vengono apportate rilevanti correzioni manoscritte e in particolare: a) la data 11 luglio 1995 viene corretta in 11 luglio 1996; b) nelle premesse viene cancellato il riferimento al “*Memorandum of Understanding*” tra la Società ed il Ministero, corretto con “assistenza e intermediazione da Voi svolta nel corso degli ultimi 24.... (mesi?) ai fini della finalizzazione ed attuazione degli accordi tra la nostra controllata STET INTERNATIONAL NETHERLANDS e la Società P.T.T. Serbia avente per oggetto il piano di ammodernamento e ristrutturazione del sistema delle telecomunicazioni serbo”; c) il corrispettivo viene fissato in due rate da DM 15.000.000 ciascuna, la prima al *closing* e la seconda ad un anno dal *closing*; d) vengono eliminati i compensi per la successiva “fase di attuazione” (commisurati all'entità degli investimenti);

- ultima bozza di lettera in lingua inglese: è la versione in lingua inglese di contenuto identico a quella che sarà firmata il 5 giugno 1997. Rispetto alla bozza dell'11 luglio 1996 vi sono ancora alcune modifiche ed in particolare: a) l'oggetto è “*Privatization program of the Telecommunications system in the Republic of Serbia*”; b) si fa esplicito riferimento all'acquisizione del 49% di TELEKOM-SERBIA; c) si fa riferimento a prestazioni di consulenza svolte “nel corso degli ultimi 16 mesi”. Restano, invece, invariati l'ammontare del compenso e le modalità di pagamento<sup>8</sup>.

Pare, inoltre, opportuno rammentare che il sig. DIMITRIJEVIC ha dichiarato alla Procura della Repubblica di Torino di aver “girato” 14.000.000 DM al Conte VITALI. Le somme sono state accreditate presso la BANQUE PICTET & CIE BANQUIERS di Ginevra, conti n. G-97750 e n. N-97749, e presso la BSI s.a. di Lugano, presso la BSI OVERSEAS BAHAMAS LIMITED di Nassau, conto n. 1000599-600.895. Le somme furono, successivamente, trasferite presso la BANCA DI SAN MARINO, presso la omonima Repubblica. E risultano

---

<sup>8</sup> Nel dettaglio, v. Doc. 33.

essere transitate sul conto n. 5501836/06 intestato alla FINBROKER s.a., società fiduciaria di diritto sanmarinese.

Come è agevole rilevare sul contratto in questione gravano, però, alcune vistose, significative anomalie.

A prescindere dalla preliminare constatazione che, in transazioni analoghe a quella concernente Telekom Serbia, non si era mai fatto ricorso — come puntualizzato da esponenti apicali di STET e di Telecom (quali PASCALE, ALOIA, CHIRICHIGNO) — a mediatori (o “facilitatori”, come sono stati definiti da Carlo BALDIZZONE e Giancarlo SPASIANO), appare del tutto singolare che l’incarico *de quo* sia stato formalmente affidato non all’inizio della trattativa, bensì alla conclusione (anzi, al buon esito) della stessa. In sostanza, VITALI e DIMITRIJEVIC avrebbero prestato a lungo la loro opera — sostenendo anche costi molto elevati, come dai medesimi precisato — senza alcuna garanzia contrattuale.

Altre anomalie:

- Il contratto di mediazione è stato formalizzato con una società macedone (la MAK ENVIRONMENT SKOPJE) — utilizzata da DIMITRIJEVIC e VITALI per la fatturazione delle loro prestazioni e per i connessi pagamenti — che, come oggetto sociale, ha la produzione di mangimi per animali (attività principale), nonché commercio, turismo (attività secondarie): non rientra affatto nell’oggetto sociale di detta società l’attività di intermediazione.

Nessuno in seno a TELECOM — e, segnatamente, all’interno dell’ufficio legale dell’azienda — si è fatto carico dell’“incompatibilità” fra l’oggetto sociale della società macedone e l’effettiva attività di intermediazione svolta da VITALI e DIMITRIJEVIC.

- Incertezza sul ruolo effettivamente svolto dai due “mediatori”. Il VITALI (che non parlava il serbo), inizialmente, avrebbe dovuto “far leva” sul socio DIMITRIJEVIC (che vantava entrate nel governo serbo) per verificare la disponibilità della Serbia a trattare la vendita della sua TELECOM.

Ma, in realtà, l’intervento del DIMITRIJEVIC — per stessa ammissione fatta dal medesimo nell’audizione del 4 dicembre 2002 — finì con il rivelarsi improduttivo, se non, addirittura, controproducente (*rectius*: pericoloso): infatti, JAKSIC (direttore di P.T.T.) e SAINOVIC (vice di MILOSEVIC) si

dimostrarono sempre più ostili all'operazione in questione; SAINOVIC avrebbe intimato ad esso DIMITRIJEVIC di defilarsi dalla trattativa, minacciandolo, addirittura, di morte, in caso contrario.

Per sbloccare la situazione dovette intervenire Maslovaric (vicino a MILOSEVIC, grazie alla grande amicizia che intercorreva fra le rispettive mogli), ambasciatore della Serbia presso la Santa Sede.

- Si ignorano, inoltre, i parametri adottati nel calcolare l'entità (oggettivamente imponente) del compenso corrisposto - su decisione di GERARDUZZI (come riferito da BALDIZZONE e PETRALIA) - ai due mediatori.\*

A proposito dell'entità del compenso, il dott. Alberto MILVIO, nel corso dell'audizione del 9 gennaio 2003, ha sostenuto che le percentuali di successo percepite da banche d'affari possono essere dell'ordine dello 0,3 — 0,5% del valore della transazione (cioè 6 miliardi circa su 1500 miliardi). Secondo le dichiarazioni del dott. Domenico PORPORA (dirigente *pro-tempore* di TELECOM ITALIA), nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2003, il compenso per DIMITRIJEVIC era stato inizialmente fissato in 2 miliardi al momento della stipula del memorandum of understanding, altri 2 miliardi al momento in cui fosse stata costituita la *joint venture* e 5 miliardi quando fosse stata data dalle autorità serbe la concessione esclusiva alla società costituita.

- Stranezza dei “percorsi” seguiti dal denaro ricevuto (su conti bancari svizzeri) dai due mediatori.

Ma il rapporto fra TELECOM ITALIA e MAK ENVIRONMENT SKOPJE, al di là delle descritte “incongruenze” sul piano sostanziale e formale, presenta ulteriori profili di rilevante criticità alla luce della normativa penal-tributaria (L. 516/82) vigente in Italia all'epoca della fatturazione delle c.d. prestazioni di consulenza da parte della MAK.

Risulta, infatti, accertato che detta società non ha svolto alcun effettivo ruolo e non ha reso alcuna effettiva prestazione in favore di TELECOM ITALIA, STET o S.I.N. nell'ambito dell'operazione di acquisizione della nota partecipazione in TELEKOM SERBIA; MAK, invero, è stata utilizzata dal dominus DIMITRIJEVIC, e dal socio VITALI, solo ai fini dell'emissione

---

\* Srdja Dimitrijevic, nell'audizione del 4 dicembre 2002, ha precisato che il compenso era destinato a lui stesso per 16 miliardi ed al conte Vitali per la differenza.

delle già citate fatture, siccome formalmente indispensabili per l'amministrazione di TELECOM ITALIA onde eseguire il pagamento dell'attività di mediazione e/o consulenza asseritamente svolta dai medesimi DIMITRIJEVIC e VITALI; e ciò anche in considerazione del cospicuo numero (cfr. pag. 66) di advisors e consulenti già designati da STET, e pure congruamente retribuiti.

In tale operazione MAK è stata, quindi, utilizzata da detti soggetti come una vera e propria "cartiera" per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e TELECOM ITALIA, pur avendo piena consapevolezza dell'assoluta estraneità della MAK - anche in relazione al diverso contenuto (produzione di mangimi per animali) del suo oggetto sociale, peraltro di ben difficile assimilabilità alla intermediazione di partecipazioni societarie - alle descritte vicende contrattuali, ha ugualmente utilizzato dette fatture, indicandole anche quali componenti negative del reddito nella relativa dichiarazione e nel bilancio dell'anno in questione.

Ed un siffatto comportamento costituiva, ed ancora costituisce - ove non sanato per effetto delle provvidenziali (per STET, TELECOM ITALIA e tanti altri soggetti) disposizioni introdotte dal recente condono fiscale (L. n. 289/02), pure aspramente criticate dalle opposizioni - un grave illecito di natura penale punito ai sensi dell'art. 4, lett. d) ed f), della legge n. 516/82, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/00, sul quale la Procura della Repubblica di Torino ha competenza per svolgere (se non svolte), utilmente e tempestivamente (data la minaccia dei termini), adeguate indagini. Tali indagini hanno la finalità, per la richiamata competenza in materia del citato Ufficio Giudiziario, di un reale approfondimento del ruolo svolto dal DIMITRIJEVIC, dal VITALI e da ogni altro soggetto appartenente a TELECOM ITALIA o STET, e potrebbero, comunque, fare emergere l'evidente, ed autonomo, carattere illecito della censurata transazione.

Un ruolo di mediazione (oltre che di advisor), per conto della controparte serba, è stato svolto — come prima evidenziato — dalla banca d'affari inglese NAT WEST.

Il ruolo effettivamente svolto da questa banca non è facilmente decifrabile.

A rendere più strano tale ruolo è la circostanza (oggettiva) — rilevata, peraltro, anche da Francesco CHIRICHIGNO — che sia stata TELECOM ITALIA a pagare il compenso (esosissimo) all'*advisor*-mediatore dalla controparte serba (P.T.T.).



E', anche, assai arduo capire quali parametri siano stati adottati per calcolare il compenso (ben 30 miliardi di lire) a NAT WEST.

Tutte queste anomalie riscontrate in relazione alle mediazioni fanno fortemente dubitare del fatto che gli ingentissimi compensi versati — a titolo di mediazione — abbiano avuto, come soli (unici) percettori, Gianfrancesco VITALI, Srdja DIMITRIJEVIC e NAT WEST. E' ragionevole, viceversa, ipotizzare che tali compensi abbiano "coperto" "tangenti" con varie destinazioni.

Approfondite indagini giudiziarie — anche attraverso apposite rogatorie — potrebbero consentire una puntuale ricostruzione dei "percorsi" seguiti dai detti compensi, nonché una completa individuazione di tutti i reali percettori.

## **H. LEGITTIMAZIONE DEGLI ORGANI DELLA STET E DELLA TELECOM E CONSEGUENTI RESPONSABILITA' DI NATURA POLITICA.**

Considerato il contenuto dei poteri facenti capo all'Amministratore Delegato della STET (atti di ordinaria amministrazione e acquisti di partecipazioni non di maggioranza), potrebbe apparire corretto ritenere che rientrasse fra le competenze di quest'ultimo assumere la decisione dell'acquisto della partecipazione nella TELEKOM SERBIA, senza necessità di consultare previamente il Consiglio di Amministrazione, se la società non fosse stata di pubblica appartenenza.

Nella comunicazione del Ministero delle Partecipazioni Statali del 28 aprile 1983 si impegnava l'IRI a comunicare allo stesso Ministero le operazioni di acquisizione di partecipazioni azionarie, anche attraverso la costituzione di nuove società; e, in attuazione di tale indirizzo, l'IRI, con comunicazione del 14 luglio 1983, aveva richiesto alle proprie partecipate — fra le quali anche la STET — di fornire adeguata informativa preventiva in relazione a talune operazioni, fra le quali la sottoscrizione di quote non di controllo in nuove società.

Ora, poiché non è dato rinvenire comunicazioni di revoca degli obblighi imposti alle società originariamente controllate dall'IRI — fra le quali, per l'appunto, la STET — si deve correttamente ritenere che, anche successivamente al trasferimento della partecipazione nella STET dall'IRI al Ministero del Tesoro, sussistesse un obbligo di informativa preventiva.

Detto obbligo di informativa preventiva per le società pubbliche, con ciò intendendosi anche quelle il cui capitale sia per almeno il 51% detenuto dallo Stato, non è peraltro casuale; esso infatti discende dal combinato disposto di cui agli articoli 95 e 100 della Costituzione.

Secondo tali norme *“il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile”*, così come *“i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri”*.

Le lettere ed i telegrammi (14, v. all. **doc. 42**) dell'ambasciatore Bascone dimostrano inequivocabilmente come il Ministero degli Esteri fosse informato; da ciò discende la responsabilità politica, ex art. 95 Cost., per il Ministro degli Esteri on. DINI e per il Presidente del Consiglio on. PRODI, dei quali si dirà appresso.

Secondo l'art. 100 della Costituzione, infine, sulle Società Pubbliche, anche se detenute per il 51% dallo Stato, sia pure se costituite in forma di S.p.A., permane, e

non a caso, il controllo della Corte dei Conti (cfr. Corte Costituzionale, 28.12.1993 n. 446) in quanto le stesse società comunque dispongono del pubblico denaro come è avvenuto per il caso Telekom Serbia del quale ci stiamo occupando.

Infine, prima di specificare le precise responsabilità istituzionali, peraltro già individuate, urgono due chiarimenti relativi a variabili istruttorie, che hanno influito nel distrarre l'opinione pubblica a favore di chi ha strumentalizzato la confusione dei temi d'indagine, evitando lo scoglio della responsabilità politica per puntare su quella giudiziaria, che, appena profilatasi, è stata ambito esclusivo delle Procure competenti. Perciò non eviteremo di esporre le vicende Marini e Volpe, solo per dovere di leale informazione, e non perché interferenti col tema istituzionale di cui all'art. 1 della legge istitutiva della nostra Commissione, la n. 99 del 21.5.2002.

### **I. LA VICENDA MARINI**

Igor MARINI non aveva bisogno di complicità “interne” per arrivare in Commissione: bastava una semplice lettera inviata al nostro organismo, contenente la indicazione di essere a conoscenza di notizie utili alle nostre indagini, e sarebbe stato nostro obbligo convocarlo, non disponendo, come vuole qualcuno, di strumenti preventivi per accertare l’attendibilità dei convocati. E’ così caduto sotto la nostra attenzione insieme ad altre 17 persone (a parte gli “amici di MILOSEVIC”), perché l’indagine molto professionale di un nostro consulente ricavava da precedenti indagini quei nomi rapportabili a soggetti collegati a vario titolo all’avv. Paoletti e al suo studio legale. MARINI, addirittura, ne fu collaboratore dai molti incarichi di particolare rilievo: non era sconosciuta autoreferenzialità, ma conferma degli uffici di polizia giudiziaria romani, riscontrati dalla locale Procura della Repubblica (dott.ssa Maria Bice BARBORINI, sostituto), a seguito della paziente e sollecita ricerca di elementi di conoscenza attivata dal nostro esperto.

Quando venne richiesto, tra gli altri, di MARINI, l’avv. Paoletti esplose, indicandolo come autore dell’anonimo e del relativo documento (il pay order di 36.000 dollari settimanali, per 32 settimane, che partiva da Londra, transitava per l’IOR vaticano, e approdava in una banca di S. Marino). Se Paoletti non avesse dato irato rilievo al suo ex collaboratore, e se non fosse esistito un acceso contenzioso giudiziario tra i due, forse mai sarebbe comparso avanti a noi, come avvenne per la quasi totalità dei 24 (18+6).

Così MARINI, sino ad allora sconosciuto, vestì interesse; ma fummo, comunque, responsabilmente cauti, e convocammo, per avere diretto le indagini che coinvolgevano Paoletti e MARINI, il magistrato romano già nominato, che venne a riferirci la densità di quel rapporto, che aveva portato all’arresto del legale per estorsione contro il suo ex collaboratore, ammettendo una circostanza decisiva per la credibilità, allo stato, del MARINI: egli aveva versato al magistrato che lo interrogò (la BARBORINI, appunto) un titolo di cinquanta milioni di dollari (!), che appariva, a detta dell’ufficio giudiziario procedente, immediatamente esigibile (gli sviluppi successivi sul titolo, definito falso, potevano essere noti solo agli indovini, se non lo erano neppure all’Autorità Giudiziaria! ...)!

Non ci fu urgenza per conoscere, ma coerenza con i tempi ordinari della nostra agenda: dalla seduta di febbraio (audizione della dott.ssa BARBORINI), si passò al 2 aprile, e, quindi, a seguito di certificato medico, si rispettò l'impedimento del MARINI, che venne convocato per il 7 maggio. Seguirono altri 2 interrogatori: il minimo indispensabile, secondo obbligo di legalità a fini di conoscenza. Ci recammo, infine, a Torino, il 7 agosto, "a Camere chiuse", perché i difensori del MARINI, e lo stesso dichiarante quando lo sentimmo a Berna, in presenza della minoranza (sen. Lauria), ripetevano che vi era per il detenuto (perché arrestato con procedura inspiegabile, a seguito di ambigue manovre partite dall'Italia verso "sponda" svizzera, in occasione del controllo a caldo dei documenti, ivi depositati e asseritamente probatori) pericolo di vita e che lo stesso versava in condizioni cliniche progressivamente degeneranti (sospetta neoplasia al colon). In quella occasione torinese (terzo e ultimo interrogatorio), due consulenti definirono alcuni commissari, tra cui il Presidente, "pubblici ministeri", perché incalzammo MARINI, come l'interesse alla conoscenza reclamava, senza riguardi per l'audit. Si precisa che nell'arco dei tre interrogatori (7 maggio, 16 giugno, 7 agosto 2003), la Commissione ascoltava intanto testi e dichiaranti, relativi alla congruità e alla regolarità dell'affare, non avendo mai né fermato, né rallentato i propri lavori, "per correre dietro MARINI". Conclusa la nostra attività d'indagini, abbiamo offerto piena e leale collaborazione all'Autorità Giudiziaria di Torino, che ha disposto verifiche e quindi deciso per il provvedimento custodiale, elencando 59 circostanze di addebito, confluenti nel reato ex art. 368 c.p. (calunnia).

Dovere di sintesi ci ha imposto brevità, ma, speriamo, completezza. Per evitare, però, ogni possibile confusione su modi, tempi e condotta imparziale della Commissione, ribadiamo, a rischio di qualche ripetitività:

le dichiarazioni del MARINI (la cui convocazione fu decisa alla unanimità) non sono state un'opzione della Commissione, ma un obbligo imprescindibile, essendo lo stesso radicato nei nostri doveri d'indagine da Paoletti, dai carabinieri, e, infine, dal P.M. dott.ssa BARBORINI, quale personaggio probatoriamente legato a fatti di riciclaggio internazionale (era questa la nostra "pista"). Tra l'altro, la rilevanza dell'inquisito trova riscontro nei provvedimenti custodiali emessi dall'Autorità Giudiziaria di Torino, contro cinque soggetti coinvolti in riciclaggio internazionale, a seguito delle circostanze fortemente indizianti riferibili proprio alla collaborazione del MARINI. (Rivendichiamo con responsabile orgoglio di avere rianimato una

vicenda giudiziaria avviata verso l'archiviazione e di avere fornito elementi essenziali per l'accertamento di fatti sino a quel momento ignoti a quella Procura).

Ma qui sorge lo sdoppiamento di giudizio su quanto riferito dal MARINI: la descrizione storica dei fatti e il coinvolgimento del "circolo Paoletti" sono elementi condivisi dall'Autorità Giudiziaria di Torino, che, sulla base delle dichiarazioni di MARINI, previa attestazione di credibilità, emette, ricordiamo ancora, cinque ordinanze di custodia cautelare. In relazione, invece, alle tangenti ai politici a noi indicati (PRODI, DINI, FASSINO), l'attendibilità del medesimo soggetto, a seguito di approfondite verifiche, viene dai magistrati torinesi smentita dall'emissione di un provvedimento coercitivo per calunnia. Sorge spontaneo l'interrogativo: che succede a un P.M. o a un giudice quando le dichiarazioni accusatorie raccolte da un soggetto si rivelino false? Viene in discussione chi quelle dichiarazioni ha verbalizzato, o si contesta il reato di calunnia all'autore della incolpazione infondata? E il MARINI non tacque a noi, per riferirli ai pubblici ministeri, i nomi di Veltroni, Rutelli e Mastella? Potevano impedirlo quei magistrati? Nessuno però, in quel caso, ha protestato (né poteva). E' la prova evidente della logica di convenienza, della ingiustizia delle valutazioni discriminatorie: era dovere dei magistrati ascoltare MARINI, era invece condotta illegittima, se svolta dalla Commissione...

A noi non è riservato, per osservanza del principio di legalità, potere di adesione o di critica alla decisione giudiziaria, per non essere stati autori di verifica alcuna; il dovere di leale collaborazione fra poteri dello Stato depone per il rispetto delle determinazioni di altra autorità, specificatamente legittimata.

L'"illusione consolatoria di complotti" interni, però, come qualcuno sospettava, usando la "sponda" della Commissione, tale è rimasta. Le devastanti dichiarazioni, imprevedibili sino al momento della esternazione, per come osservato, appartengono alle responsabilità dell'autore, e non di altri incolpevoli; la diluviale informazione mediatica è, poi, attività spiegabile per la rilevanza delle notizie. Noi abbiamo improntato a prudenza ogni nostra valutazione, ribadendo con determinazione costante che solo gli eventuali riscontri potevano deporre a favore o contro l'attendibilità: in decine di occasioni, attraverso tutti i canali d'informazione offertici, abbiamo allertato l'opinione pubblica sulla inderogabile necessità di riscontri, secondo procedere garantista. (Ricordiamo tra i tanti richiami: "MARINI è come assegno presentato all'incasso, ma non riscontrato nella provvista. Cioè: non abbiamo potuto compiere riscontri". Mancavano solo le pubbliche affissioni!).

Ma ci si permettano alcune considerazioni:

- *Cui prodest?* La verifica dei documenti “svizzeri”, da noi immediatamente sollecitata per corroborare o smentire MARINI, ha dimostrato — secondo quanto sostiene l’A.G. di Torino — la falsità delle accuse. Da ciò consegue:

1. eventuali “sponde” in mala fede del MARINI avrebbero dovuto impedire o rallentare le verifiche per ritardare la scoperta della mistificazione. E’ agli atti (secondo interrogatorio a Berna 19.6.2003) la prova che il presidente della Commissione sollecitò, insistendo, le Autorità svizzere per l’inoltro dei documenti di verifica delle dichiarazioni di Marini: l’antitesi della temeraria ipotesi del “complotto”, presente solo nella perversione del sospetto insensato;
2. in ogni caso si sarebbe scoperto il “falso” del MARINI, con conseguente esposizione della Commissione a rischi di delegittimazione provenienti dalla Opposizione, che avrebbe così trovato un pretesto per tentare di vanificare il giudizio di responsabilità politica — che stava sempre più maturando — del Governo PRODI per l’operazione Telekom Serbia (come puntualmente verificatosi): sarebbe stato suicida, disponendo di elementi di severa censura politica, offrirsi consapevolmente al pericolo inevitabile di un ribaltamento di effetti con forte esposizione politica negativa.

Non potendo la “costruzione” resistere alla scoperta, era elementare prevedere che l’azione “preordinata” si sarebbe risolta in un danno per la serietà dei lavori della Commissione, perché il polverone ritorsivo conseguente avrebbe oscurato i veri scenari di fortissima responsabilità politica. La lealtà non è argomento: sarebbe stata condotta politicamente rovinosa! Ottusa prima che immorale. Torna perciò il quesito: *cui prodest?*

Una risposta è certa: nuoceva alla Commissione!

**L. LA VICENDA VOLPE**

VOLPE Antonio viene indicato dai nostri consulenti come persona in rapporti ambigui con l'avv. Fabrizio Paoletti, e ciò a seguito di pregresse e non recenti indagini anche dell'Autorità Giudiziaria napoletana.

Facendo parte dell'elenco dei 18, contestiamo il nome a Paoletti, in occasione dell'interrogatorio del 14 gennaio 2003. Il dichiarante ricorda il VOLPE come persona interessata a un acquisto immobiliare in Umbria, senza che la proposta avesse avuto seguiti.

Viene rimosso dal nostro interesse. Inconducente!

Il 31 luglio 2003, VOLPE deposita alla segreteria della Commissione, dal presidente ivi prontamente avviato (perché a lui si era presentato), un plico chiuso asseritamente affidatogli per la consegna dal sig. Romanazzi, residente in Thailandia.

Le indagini presenteranno quel dossier come “costruito” per supportare le accuse di MARINI: quindi un riscontro per ancorare quella versione.

Il 7 agosto, una settimana dopo, si svolge al carcere di Torino il terzo e ultimo interrogatorio del MARINI: quale migliore occasione per prelevare atti da quel “pacco” e contestarli a MARINI?

Nulla di tutto ciò. Né allora, né dopo, quel fascicolo ha sollecitato il nostro interesse, così come era avvenuto per i mai utilizzati Zagami, Di Stefano, Dejana, Pazienza (quando la lettura dei fatti non sarà condizionata dalla polemica, qualcuno apprezzerà prudenza e competenza della Commissione!).

Quindi, se come prospetta l'Autorità Giudiziaria di Torino, vi era un “piano” perché la Commissione servisse da “sponda”, esso è fallito; nessuno ci ha indotto in tentazioni... E' il riscontro, se occorrente, di essere stata causa del fallimento e mai del successo della trama! E dire che poteva essere preziosa, se.. coordinata, la presenza di quei documenti dopo la scoperta della inutilità probatoria di quelli indicati da Marini, a noi pervenuti dalla Svizzera. Il pudore della logica esige rispetto!

Occorrono ancora due rilievi:

1) scrive l'Autorità Giudiziaria di Torino che non vi è prova di collegamento tra MARINI con VOLPE. Dal che deriva che se vi era un'organizzazione che “fabbricava” riscontri, funzionalmente inevitabile era la Commissione come tramite.